

# ILLECITO INTERNAZIONALE

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**illecito internazionale** è una violazione di una norma di [diritto internazionale](#) da parte di uno Stato, denominato *offensore* nei confronti di un altro, chiamato *offeso*.

È probabilmente l'ambito più dibattuto e che lascia perplessità del diritto internazionale, essendo quest'ultimo in molti casi non molto efficace all'atto pratico.

## Parametri soggettivi e oggettivi

I parametri soggettivi sono molto semplici: può essere responsabile di un illecito internazionale soltanto uno Stato, quindi uno o più organi statali. L'unico problema riguarda gli illeciti sorti da abuso di potere o fuori dalle competenze degli enti od organi che hanno commesso il fatto: in particolare l'esempio principale lo abbiamo quando forze di polizia assumono atteggiamenti contrari al diritto interno e contro gli ordini ricevuti. Se anticamente si riteneva che fosse esclusa la responsabilità internazionale dello Stato proprio perché questi soggetti erano contrari al diritto interno, oggi si ritiene responsabile lo Stato per non aver preso misure idonee a prevenire.

L'elemento oggettivo è più articolato. Innanzitutto vi sono due parametri, la regola [tempus regit actum](#) e, direttamente conseguente, [tempus commissi delicti](#). Innanzitutto bisogna evidenziare che l'elemento oggettivo è escluso in vari casi: ad esempio il consenso dello Stato leso, che ha natura consuetudinaria (deriva dal principio *volenti non fit iniuria*). Per dottrina numerosa in questo caso non sussiste illecito in quanto ci sarebbe un accordo tra le Parti, posizione criticata da altri in quanto il consenso ha natura prettamente unilaterale ed un accordo non prefigurerebbe comunque un illecito dal quale escludere la responsabilità. Gli altri casi sono quelli di autotutela, forza maggiore e stato di necessità. Mentre i primi due sono abbastanza pacifici, il terzo è molto discusso negli ambienti giuridici: mentre infatti l'esclusione dell'illecito è sempre garantita in caso di *distress* (garanzia della vita degli individui affidati ad un individuo-organo) o di rischio della vita dello stesso organo o dei suoi membri, più incertezza regna per quel che riguarda gli interessi vitali dello Stato. Specialmente per quel che riguarda l'uso della forza, vietato in gran parte dei casi dallo [ius cogens](#), le questioni sono controverse e non è mai stata data una definizione di "stato di necessità", anche se certi autori, escludendo l'applicazione della forza se non in casi estremi, ritengono che questo parametro operi pochissimo se non mai.

Ipotesi residuali che escludono la responsabilità oggettiva sono gli interventi di Corti interne costituzionali e le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali.

## Conseguenza dell'illecito

Il primo aspetto dibattuto dell'illecito internazionale riguarda le conseguenze astratte che tale violazione di diritto comporta. Si differenziano varie teorie. L'opinione più diffusa sorta già a fine '800-è che sorga un'altra e nuova relazione giuridica tra i due Stati in virtù di una *norma secondaria* che si frappone alla *primaria* violata. Tale impostazione non ha comunque dato una effettiva definizione nel corso degli anni del valore e della natura di questa nuova relazione, ma si è preoccupata di stabilire che poteri potesse offrire allo Stato offeso, in particolare quello di pretendere ripristino o risarcimento nei confronti dello Stato offensore o, in caso di danno immateriale, una soddisfazione, non necessariamente pecuniaria (si pensi alle "scuse ufficiali"). La soluzione dell'Anzilotti ha avuto una fortuna consistente, subendo soltanto alcune modifiche di poca rilevanza, se si esclude l'introduzione della possibilità dello Stato offeso di effettuare anche ritorsioni (non necessariamente con la violenza, in gran parte oggi vietata) per una sorta di punizione verso lo Stato che ha violato le norme internazionali.

Si discosta molto da questa concezione la posizione del noto giurista austriaco [Hans Kelsen](#), secondo il quale un illecito internazionale non genera diritti ed obblighi, questo anche perché la mancata attuazione del risarcimento costituirebbe un altro illecito risarcibile a sua volta, generando un *regressus ad infinitum*. Per Kelsen l'illecito ha come immediata ed unica conseguenza il ricorso alle misure di autotutela, essendo la riparazione ed il ripristino soltanto delle misure alternative ed eventuali attuate dagli stati per evitare contrasti e risolvere la questione pacificamente con accordi o ricorrendo ad arbitrati internazionali. L'impostazione di Kelsen, imperialistica e permeata di concetti del periodo in cui scriveva, ha trovato scarso seguito ma sta conoscendo rivalutazione almeno sulle sue premesse.<sup>[2]</sup> Giuristi come Conforti ad esempio preferiscono partire dalle premesse giuridiche di Kelsen dubitando dell'esistenza di nuovi rapporti giuridici, ma non condividono il carattere punitivo delle misure di autotutela, essendo *fondamentalmente dirette a reintegrare l'ordine giuridico violato ossia a far cessare l'illecito*<sup>[2]</sup>. Inoltre contestano anche l'impostazione kelseniana dell'accordo come unica fonte per un risarcimento o una riparazione, essendo l'accordo per prassi fonte solo per la soddisfazione, mentre il risarcimento è ormai caposaldo del diritto internazionale o meglio una sua norma di portata generale.<sup>[2]</sup>

## Strumenti

Accettando qualsiasi delle impostazioni suesposte, per motivi di ragione pratica nella prima e coerentemente all'impianto logico delle altre, l'unica reazione all'illecito internazionale di cui può disporre lo Stato è l'[autotutela](#). In questo caso il diritto internazionale capovolge il diritto interno, essendo in quasi tutti gli ordinamenti, italiano compreso, l'autotutela o vietata o limitata a casi isolati e del tutto eccezionali. Per evitare che l'autotutela diventi una sorta di legge del più forte viene limitata da accordi internazionali come la [Carta delle Nazioni Unite](#) che vieta l'uso della forza all'art.2 paragrafo 4. Il divieto ha forte efficacia, almeno teorica, in quanto ricalca anche perfettamente il diritto consuetudinario. La forza è permessa pertanto soltanto in caso di [legittima difesa](#), essendo quest'ultima considerata soltanto in caso di aggressione altrui già sferrata ed armata, non importa se da parte di un esercito regolare o da truppe assoldate di mercenari o irregolari. Fa discutere la concezione di [guerra preventiva](#), secondo [Stati Uniti](#) e [Gran Bretagna](#) (*dottrina Bush*), ovvero l'uso della forza dinanzi ad una minaccia di armi di distruzione di massa o di atti di [terrorismo](#): gran parte della [dottrina](#) non la condivide, così come l'[Assemblea Generale dell'ONU](#)<sup>[3]</sup>.

## Contromisure: Rappresaglia e ritorsione

Esclusa, almeno solitamente, la guerra, la vera forma di autotutela di cui possono disporre gli Stati è la **contromisura**, consistente in comportamenti solitamente illeciti ma permessi in quanto causa escludente l'illecità. La contromisura incontra limiti generali e specifici. I limiti generali sono:

- proporzionalità della contromisura rispetto all'illecito
- impossibilità di reagire con violazioni del diritto cogente internazionale, unica deroga risposta armata ad aggressione identica
- rispetto dei principi umanitari.

Si distingue dalla contromisura la rappresaglia, solitamente riferita ad attacchi di natura armata, e la ritorsione, un comportamento di per sé non illecito ma soltanto inamichevole (rottura dei rapporti diplomatici ad esempio).

## Restituzione e riparazione

Figlia dei vari istituti romani prima e di diritto comune poi, la restituzione in ambito internazionale ricalca gli antichi e classici istituti di diritto civile, pur cambiandone alcuni aspetti, ovvero la *restitutio in integrum* ([restituzione](#)), la riparazione del danno, il risarcimento e, figura più particolare, la soddisfazione.

La prima da considerare è la restituzione, ovvero il ripristino allo stato *quo ante* di una situazione prima del verificarsi di un illecito (si pensi alla restituzione di navi, mezzi o persone straniere non lecitamente trattenute o detenute). La restituzione, secondo gran parte della dottrina, non è a carattere obbligatorio ma spontanea e direttamente ascrivibile all'illecito perpetrato di cui fa parte.

La soddisfazione è la riparazione di danni morali o comunque non pertinenti a sfere patrimoniali (tanto che può essere richiesta anche a prescindere da un'eventuale richiesta del risarcimento dei danni). Consiste solitamente in prestazioni simboliche come l'[omaggio alla bandiera](#), presentazione di scuse e manifestazioni simili. Anche la soddisfazione non ha carattere obbligatorio ma spontaneo e consiste in una sorta di accordo tacito tra le due parti, accettando lo Stato leso tale prestazione decade infatti l'illecito, almeno secondo la prassi.

L'unica vera forma di riparazione è il risarcimento dei danni, che ha carattere obbligatorio. Tuttavia proprio la sua obbligatorietà è oggetto di approfondito studio da parte del mondo giuridico, essendo la prassi internazionale certa solo sulla disciplina del trattamento dello straniero e molto ambigua in altri ambiti<sup>[4]</sup>. Al di fuori di questa situazione, infatti, appare obbligatorio il carattere risarcitorio solo per i danni derivati da azioni violente (che non siano la guerra ovviamente, vietata dall'ordinamento internazionale) contro beni, mezzi ed organi dello Stato danneggiato. I danni risarcibili, oltre che derivati da azioni violente, devono essere di tipo materiale. Solitamente, a meno che non sia espresso da accordi e convenzioni, come la [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#), gli Stati hanno soltanto rapporti tra loro e non risarciscono direttamente gli individui.

Molto dibattuta è l'ipotesi di risarcimento derivante da fatti leciti, dato che sia la prassi sia l'opinione della dottrina vacilla. In genere si sostiene che il diritto internazionale, piuttosto "anarchico" e primitivo, non conosca una responsabilità così sofisticata, ma che dove riconosciuta sia soltanto tramite convenzioni pattizie. È il caso dei danni provocati dal lancio di oggetti spaziali, regolarmente disciplinato con accordi, mentre altri si riferiscono non ad obblighi internazionali ma al diritto interno di ciascun membro dell'accordo<sup>[4]</sup>

# 'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità

Da Wikiversità, l'università aperta.

Facoltà di [Giurisprudenza](#) - Materia: [Diritto internazionale](#)



## L'evoluzione del diritto della responsabilità internazionale

[\[modifica\]](#)

Quando uno Stato commette un illecito a livello internazionale è tutta la comunità a doverne pagare le conseguenze. Certo, lo stato che l'ha commesso può avere conseguenze maggiori al suo interno e può essere sfavorito in altre circostanze dalla comunità. Nell'ultimo periodo si sta formando una nuova disciplina di responsabilità internazionale che vuole sovrapporsi a quella tradizionale.

### La disciplina tradizionale [\[modifica\]](#)

La disciplina tradizionale di responsabilità statale era molto scarna e basata esclusivamente su qualche giudizio convenuto da arbitrati internazionali e dalla prassi. In pratica essa stabiliva che lo Stato autore di un illecito era responsabile a livello internazionale e doveva provvedere alla riparazione, e che lo Stato leso poteva reagire all'illecito anche con l'uso della forza armata. In realtà non erano mai stati determinati i casi in cui poteva considerarsi un illecito, né tantomeno quali fossero le conseguenze ad esso legate. Di norma, quando si verificava un contenzioso lo Stato leso poteva richiedere alla controparte un risarcimento monetario o la c.d. soddisfazione (presentazione ufficiale di scuse, ecc.). In effetti era quest'ultima la modalità più utilizzata. Quindi la soluzione del contenzioso avveniva in maniera bilaterale. Era comunque tutto lo Stato a pagare la violazione a livello internazionale, anche per atti commessi da enti o individui appartenenti ad esso. Solo in alcuni casi eccezionali era solo l'individuo che veniva posto in giudizio a livello internazionale. Sono questi i casi di pirateria e crimini di guerra.

### La disciplina attuale

Grazie all'opera di codificazione attuata negli anni '50 si è arrivati nel 2001 all'adozione di un Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati. Nella disciplina attuale si possono distinguere due norme: le c.d. "primarie", ossia l'insieme delle norme di diritto internazionale che impongono obblighi di natura sostanziale, e le c.d. "secondarie", un insieme di norme che stabiliscono: 1) le condizioni per cui si può dire che si è verificato un illecito; 2) le conseguenze giuridiche discendenti da quell'illecito. Anche il grado di responsabilità può variare in responsabilità "ordinaria", ossia quella normalmente applicabile nei rapporti tra Stati a seguito della commissione di un illecito, e la

responsabilità "aggravata", che scaturisce da violazioni di norme fondamentali della comunità. Anche la responsabilità individuale è mutata rispetto alla disciplina tradizionale. Infatti gli individui possono essere responsabili a livello internazionale per violazioni gravi di diritto internazionale, commessi sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

## **L'illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi** [\[modifica\]](#)

Nel regime "ordinario" di responsabilità, l'illecito internazionale si verifica con l'esistenza di due fattori, uno di natura "soggettiva", secondo cui l'illecito commesso da un soggetto è attribuibile ad uno stato, ed uno di natura "oggettiva", secondo cui l'illecito si realizza quando la condotta 1) è contraria ad un obbligo internazionale e 2) causa un danno materiale o morale ad un altro soggetto internazionale.

### **L'elemento soggettivo**

#### *L'imputazione di un comportamento individuale allo Stato* [\[modifica\]](#)

Normalmente gli Stati agiscono per mezzo di individui. Esistono pertanto alcuni casi in cui l'attività illecita individuale ricade sullo Stato. "L'attività degli organi della Stato e gli atti ultra vires". Sicuramente un atto illecito compiuto da individui che sono "organi" di uno Stato comporta la responsabilità dello Stato stesso. Chiaramente l'organo deve aver agito in via ufficiale e non a titolo privato, oppure deve contravvenire alle norme ricevute o può aver agito per suo conto, ma con mezzi e poteri propri della funzione pubblica. "L'attività svolta nell'esercizio di funzioni pubbliche". La responsabilità cade sullo Stato anche per atti illeciti compiuti da individui che non sono "organi" dello Stato, ma svolgono un ruolo importante nell'esercizio delle funzioni pubbliche. "L'attività dei c.d. organi di fatto". Ugualmente la responsabilità cade sullo stato per illeciti commessi da individui che, pur non essendo organi dello Stato, nei fatti agiscono per suo conto, cioè agendo su istruzioni dello Stato o si comportano come organi dello Stato. Per quanto riguarda i corpi militari, basta che lo Stato abbia un controllo generale su di esso. "Non imputabilità delle azioni compiute da privati e due diligence". In tutti gli altri casi i reati commessi da individui non cade sulla responsabilità statale. Qualora invece si dimostrasse che lo Stato abbia assunto nei confronti di tale illecito, un comportamento omissivo, esso è chiamato a rispondere solo dell'omissione.

#### *Il problema della colpa*

Per colpa si intende un atteggiamento psicologico dell'agente consistente nel dolo o nella colpa grave. In generale i tribunali non si preoccupano di accertare l'intenzionalità o la negligenza del dolo. Ciò può avvenire, di norma, quando uno Stato si giustifica affermando l'assenza di colpa. In due casi, però, la colpa dell'agente ha un ruolo importante, ossia quando: 1) uno Stato dirige e controlla un altro Stato a commettere un illecito; 2) uno Stato costringe un altro Stato a un determinato comportamento.

### **L'elemento oggettivo**

#### *L'antigiuridicità della condotta*

Una condotta è giudicata illecita quando contravviene ad un obbligo internazionale, quale che sia la sua fonte. Se tale azione è commessa prima dell'emanazione della norma essa non comporta illecito. L'illecito può avvenire sia per un'azione ("illecito commissivo"), sia per un'omissione ("illecito omissivo") e può avere carattere istantaneo o continuo.

## *La questione del danno*

Il danno può essere materiale o morale. Il primo consiste in un pregiudizio di tipo economico e patrimoniale agli interessi di uno Stato; il secondo è il pregiudizio arrecato alla dignità e all'onore di uno Stato. Secondo la CDI, però, il danno non è considerato nell'illecito, poiché esso è costituito solamente dalla lesione di un diritto soggettivo. Quindi può anche verificarsi il caso di un illecito senza che vi sia danno materiale o morale. In realtà il regime di responsabilità normalmente applicabile nella relazione tra gli Stati a seguito di illeciti richiede la sussistenza di un danno materiale o morale come necessario requisito oggettivo.

## **Le cause di esclusione dell'illiceità**

Per accertare la responsabilità di uno Stato va presa in considerazione anche la possibilità di motivazioni che escludano l'illecito. Queste sono: 1) il consenso, 2) la legittima difesa, 3) le contromisure, 4) la forza maggiore, 5) l'estremo pericolo, 6) lo Stato di necessità

### **Il consenso**

Il consenso prestato da uno Stato esclude l'illiceità da parte di un altro a condizione che esso: 1) sia stato prestato validamente, 2) sia chiaramente accertato e non sia presunto, 3) sia stato dato dagli organi statali competenti, 4) sia antecedente alla commissione dell'atto.

### **Le contromisure**

Le contromisure costituiscono annullamento dell'illecito che appartiene alla categoria delle misure di autotutela di uno Stato. Esse costituiscono la reazione ad un qualunque atto illecito diverso dall'attacco armato.

### **La forza maggiore e l'estremo**

Secondo il Progetto di articoli della CDI la forza maggiore è "il verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere l'obbligo giuridico". La forza maggiore non opera se la situazione di forza maggiore è causata dallo Stato che la invoca o lo Stato ha assunto il rischio circa il verificarsi di tale situazione di forza maggiore. L'estremo pericolo, invece, è una situazione in cui "l'autore dell'atto non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quelle delle persone affidate alle sue cure. Anche l'estremo pericolo non è applicato se causato dalla condotta dello Stato che lo invoca.

### **Lo stato di necessità**

Lo stato di necessità si invoca quando è tutto lo Stato ad essere in pericolo. Esso non costituisce una circostanza escludente l'illecito a meno che la condotta altrimenti illecita costituisca l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente e che questo comportamento illecito non danneggi seriamente l'interesse degli altri Stati. Come per le altre cause di esclusione dell'illiceità, anche questa non vede applicazione se lo stato di necessità è Stato provocato dallo Stato che lo invoca.

## **Circostanze di esclusione dell'illecito e risarcimento del danno**

Con un comportamento illecito, pur se non considerato tale per le cause sopracitate, si deve comunque risarcire gli altri Stati per eventuali danni arrecati con tale comportamento. Ciò è ovviamente riconsiderato per i casi di legittima difesa, contromisure e consenso.

## **Il regime di responsabilità discendente dall'illecito internazionale**

Con la commissione di un illecito internazionale lo stato giuridico tra i due Stati cambia e lo Stato offensore deve tollerare che lo Stato leso ricorra a contromisure.

### **Gli obblighi dello Stato autore dell'illecito**

Lo Stato che commette l'illecito è sottoposto ad una serie di obblighi nei confronti dello Stato leso. Innanzitutto deve cessare il comportamento illecito e deve provvedere alla piena riparazione per i danni causati. Se esso rifiuta di effettuare la riparazione, deve accedere in buona fede alle proposte di risoluzione pacifica avanzate dallo Stato leso. Nel caso di danno materiale lo Stato che ha commesso il dolo deve provvedere alla restituzione in forma specifica, sempre che quest'ultima non sia materialmente impossibile o che comporti un onere eccessivo rispetto al vantaggio che deriverebbe dalla restituzione in luogo del risarcimento. In quest'ultimo caso si deve procedere ad una "riparazione per equivalenza", cioè coprire anche monetariamente i danni causati. Nel caso in cui non si riesca a risarcire interamente il danno, lo Stato autore dell'illecito è obbligato a fornire la c.d. "soddisfazione", cioè una riparazione per danni non materiali. Questa forma di riparazione non deve essere sproporzionata rispetto al danno subito, né assumere forme che umilino lo Stato responsabile. La soddisfazione può consistere anche nel pagamento simbolico di una modesta somma di denaro. Altre somme di soddisfazione possono essere la punizione degli individui che hanno commesso l'illecito.

### **Diritto, poteri e obblighi dello Stato leso**

Per Stato leso si intende qualunque Stato che, in conseguenza della violazione di un obbligo da parte di un altro Stato, subisca la lesione del correlativo diritto soggettivo e un danno di carattere materiale o morale. È lo Stato leso che può far valere le conseguenze dell'illecito nei confronti dello Stato responsabile. La CDI individua 3 categorie di Stato leso: 1) in caso di violazioni di norme che istituiscono rapporti basati sulla reciprocità; 2) in caso di violazioni di norme che pongono obblighi solidali; 3) è leso lo Stato in ordine al quale la violazione ha un'incidenza particolare. Lo Stato leso deve notificare a quello responsabile le sue pretese, specificando la condotta che deve lo Stato deve adottare ai fini della cessazione dell'illecito e la forma che deve assumere la riparazione.

## **Il ricorso a contromisure**

In seguito ad un illecito internazionale lo Stato leso può a sua volta commettere un illecito verso lo Stato offensore attraverso le contromisure. Tuttavia sono legittime le contromisure solo se presentano alcuni caratteri e sono adottate a seguito dell'adempimento di specifici obblighi. Inoltre alcune contromisure sono vietate.

### **Presupposti, contenuto, natura e scopo**

Il presupposto di legittimità di una contromisura è la commissione di un atto illecito da parte di un altro Stato. Allo Stato leso è consentita l'adozione di contromisure, ma solo nei confronti dello Stato

offensore e non di Stati terzi. Circa lo scopo delle contromisure, in passato si avevano due opinioni differenti: la prima voleva che la contromisura fosse necessaria per la cessazione dell'illecito e la riparazione dei danni commessi; la seconda, invece, la intendeva in un'ottica esclusivamente riparatoria. In quest'ultimo caso è difficile valutare la proporzionalità delle contromisure contro l'illecito. Infatti, per seguire questo principio di proporzionalità, la CDI si è espressa in favore della prima ipotesi (cessazione e riparazione). Nelle contromisure non può esserci forte sproporzione rispetto al danno subito. Secondo la CDI le contromisure devono essere proporzionate "all'offesa subita, tenendo in considerazione la gravità dell'atto illecito e i diritti coinvolti".

## **Adempimenti preventivi**

Prima che lo Stato leso possa ricorrere a contromisure deve percorrere una serie di adempimenti preventivi. Innanzitutto deve invitare lo Stato offensore a cessare il suo comportamento illecito e provvedere alla riparazione. Nel caso di inadempimento, sempre lo Stato leso deve proporre all'offensore l'avvio di negoziati. Ciò deriva dal principio di soluzione delle controversie per via pacifica. Solo se l'altro Stato rifiuta di intraprendere i negoziati, lo Stato leso, che reputa che non ci siano altre soluzioni per la dissoluzione della controversia, può ricorrere alle contromisure. Alcuni trattati vietano (in modo implicito o esplicito) il ricorso alle contromisure, adottando invece un giudice internazionale.

## **Limiti circa il contenuto**

Ci sono alcuni limiti che lo Stato leso deve tenere in considerazione nel momento dell'adozione delle contromisure. Sicuramente è vietato l'utilizzo della forza o la minaccia. Inoltre nelle contromisure non possono essere violati obblighi in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario, o comunque le regole che proteggono interessi e bisogni fondamentali degli esseri umani. Non possono, poi, essere violate norme di jus cogens e lo Stato che sta adottando le contromisure deve comunque rispettare i propri obblighi 1) in materia di procedure di soluzione delle controversie applicabili nei rapporti con lo Stato offensore, 2) in materia di inviolabilità degli agenti diplomatici.

## **Durata delle contromisure**

Lo Stato leso che sta adottando contromisure è obbligato a cessarle qualora l'illecito sia stato sospeso e la controversia sia stata sottoposta ad una procedura di regolamento arbitrale o giudiziale.

## **Contromisure e ritorsioni**

Le contromisure non si devono confondere con le ritorsioni che sono comportamenti inamichevoli (che non violano il diritto internazionale) in conseguenza di un illecito o di un comportamento inamichevole di un altro stato. Le ritorsioni devono rispettare due condizioni. Devono risultare proporzionali all'illecito subito e devono cessare con il venir meno del comportamento scorretto dell'altro Stato.

## **Violazione di norme internazionali**



## IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

E' probabile che il diritto interno non riesca, nonostante le norme di adattamento, ad evitare che lo Stato incorra in una violazione del diritto internazionale o , come si dice, in un fatto illecito internazionale.

Si pone allora il problema della responsabilità internazionale degli Stati, problema che consiste nel chiedersi, anzitutto, quando esattamente si ha un fatto illecito internazionale, ossia quali sono i suoi elementi costitutivi, e poi quali conseguenze scaturiscono dal medesimo, in particolare di quali mezzi si dispone nell'ambito della comunità internazionale per reagire contro di esso. E' doveroso ricordare anzitutto, le importantissime ricerche di ANZILOTTI, KELSEN e AGO, che hanno segnato svolte decisive nella sistemazione della materia. Già all'epoca della Società delle Nazioni vari tentativi di codificazione furono fatti sia ad opera di istituzioni scientifiche sia in seno alla Società stessa, senza però lasciare traccia. Dal lontano 1953 la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha poi intrapreso lo studio dell'argomento, ma un progetto definitivo di codificazione ha visto la luce solo nel 2001, dopo quasi 50 anni; il che è prova della complessità della materia nonché delle forti implicazioni politiche che essa presenta. Nel 1980 la Commissione approvò in prima lettura, la prima parte di un progetto di articoli (il vecchio progetto) redatto sostanzialmente da AGO, progetto che si limitava ad occuparsi dell'origine della responsabilità, ossia degli elementi dell'illecito internazionale. Il progetto definitivo ha visto la luce nell'agosto del 2001. Esso si occupa, in 60 articoli, sia degli elementi, che delle conseguenze dell'illecito. Esso si suddivide in tre parti:

- PRIMA PARTE = origine della responsabilità che riprende la quasi totalità delle formulazioni del relatore Roberto Ago e tratta in 35 articoli degli elementi del diritto internazionale; il testo costituisce la base della trattazione del tema della responsabilità.
- SECONDA PARTE = contenuto, forma e gradi della responsabilità, cioè le conseguenze dell'illecito ( artt. 35/53)
- TERZA PARTE = soluzione delle controversie (artt. 54/60).

La stesura del progetto relativo alla seconda e alla terza parte fu portato avanti dal relatore Arangio Ruiz. Nel 1996 il testo completo è stato approvato in prima lettura dalla Commissione e trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite. E' entrato in vigore nel 2001. Una caratteristica fondamentale delle varie parti del progetto, già presente nella versione dell'80, è quella di considerare i principi sulla responsabilità come vevoli in linea di massima per la violazione di qualsiasi norma internazionale.

E in questo bisogna dare atto alla commissione di diritto internazionale di aver compiuto finora uno sforzo notevole per superare le difficoltà e tendere ad una unificazione. Preme anzitutto chiarire cosa sia un illecito e come esso si formi. Si tratta del problema della Responsabilità Internazionale che si determina nel momento in cui un soggetto di diritto internazionale violi degli obblighi internazionalmente assunti. Per quanto riguarda l'origine della responsabilità (elementi del fatto illecito internazionale), possiamo dire che sulle linee generali si sia formato ormai un largo consenso. Data la coincidenza tra Stato come soggetto di diritto internazionale e Stato - organizzazione, possiamo liberamente affermare che il fatto illecito consiste anzitutto in un comportamento di uno o più organi statali, comprendendo tra questi tutti coloro che partecipano all'esercizio di governo. Sono solo gli organi statali con i quali lo Stato si identifica, i possibili autori delle violazioni del diritto internazionale.

Il Progetto, dopo aver indicato all'art 2 come elementi del fatto illecito un comportamento attribuibile allo Stato, specifica poi all'art. 4 che il primo elemento (elemento soggettivo)

consiste nel comportamento di un qualsiasi organo dello Stato, sia esso legislativo, esecutivo o giudiziario, del governo centrale o di un ente territoriale, e che comunque sia tale in base al diritto interno. Gli artt. 5 ss. prevedono poi varie ipotesi di comportamenti tenuti da persone che non sono organi ma agiscono in fatto come tali oppure agiscono sotto il controllo o dietro istruzioni dello Stato. Una questione molto discussa è se la responsabilità dello Stato sorga quando l'organo abbia commesso un'azione internazionalmente illecita avvalendosi di tale qualità, ma al di fuori della sua competenza. La questione attiene ai soli illeciti commissivi (consistenti in azioni) e riguarda essenzialmente azioni illecite condotte da organi di polizia in violazione del proprio diritto interno e contravvenendo agli ordini ricevuti.

Secondo una parte della dottrina ed anche secondo l'art. 7 del Progetto, azioni del genere sarebbero comunque attribuibili allo Stato, a dispetto del fatto che l'organo abbia esorbitato dai limiti della sua competenza; secondo altri autori, invece, l'azione resterebbe propria dell'individuo che l'ha compiuta e l'illecito dello Stato consisterebbe nel non aver preso misure idonee a prevenirla. Il Conforti ritiene che la soluzione dell'art 7 sia la più aderente alla prassi com'è testimoniato anche dalla Commissione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Oggi può dirsi che dottrina e prassi siano concordi nel ritenere che lo Stato risponda solo quando non abbia posto in essere le misure atte a prevenire l'azione o a punirne l'autore. Il Progetto si occupa agli artt. 16 ss. del secondo elemento del fatto illecito, ossia dell'illiceità (o dell'antigiuridicità) del comportamento dell'organo statale. Si tratta dell'elemento oggettivo, contrapposto all'elemento soggettivo.

L'art.16 lo definisce dichiarando: " si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un fatto di tale Stato non è conforme a ciò che gli è imposto dal predetto obbligo..." Gli articoli successivi contengono alcune regole dirette a stabilire quando, e a quali condizioni, una violazione del diritto internazionale può considerarsi come definitivamente consumata. Tra queste l'art.18 contiene la regola *tempus regit actum*, ossia prevede che l'obbligazione debba esistere al momento in cui il comportamento dello Stato è tenuto; a loro volta gli artt.24 e 25 stabiliscono quando deve ritenersi che si verifichi l'illecito (*tempus commissi delicti*) negli illeciti istantanei, in quelli aventi carattere continuo e negli illeciti complessi. La determinazione del *tempus commissi delicti* è importante a vari fini ma soprattutto in relazione all'interpretazione dei trattati di arbitrato e di regolamento giudiziario, che di solito dichiarano di non volersi applicare alle controversie relative a fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore o comunque a una certa data critica. All'elemento oggettivo dell'illecito internazionale attengono le cause escludenti l'illiceità, che sono quelle circostanze che una volta verificatesi escludono la responsabilità dello Stato, in quanto viene meno l'elemento oggettivo della stessa, cioè l'antigiuridicità del fatto. Di tali circostanze se ne occupa il cap. V, agli artt. 29/33 e sono:

- consenso dello Stato leso
- Forza maggiore o caso fortuito
- Estrema necessità
- Stato di necessità.

L'art. 29 recita: " il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un fatto determinato esclude l'illiceità di tale fatto nei confronti del primo Stato sempre che il fatto medesimo resti nei limiti del consenso." La norma dell'art. 29 trova ampio riscontro nella prassi internazionale ed ha quindi natura consuetudinaria. Si pensi ad esempio, alle autorizzazioni dello Stato territoriale a che atti coercitivi siano compiuti da organi stranieri.

Anche se apparentemente si presenta come un accordo, la causa di esclusione dell'illiceità è sempre sostanzialmente un atto unilaterale, per l'appunto un'autorizzazione

dello Stato, che altrimenti sarebbe leso, autorizzazione che esplica i suoi effetti in virtù di una norma ad hoc di diritto internazionale generale.

(tipici sono i casi di intervento militare in territorio straniero, consentito sotto violenza morale).

Il testo dell'art. 29 finisce col confermare la natura unilaterale del consenso, riferendo chiaramente a questo il requisito della validità.

L'art. 29/2 il paragrafo 1 non si applica se l'obbligo deriva da una norma imperativa del diritto internazionale generale. Una delle più importanti cause di esclusione dell'illiceità è costituita dall'autotutela ossia dalle azioni che sono dirette a reprimere l'illecito altrui e che, per tale funzione non possono essere considerate come anti-giuridiche anche quando consistono in violazioni di norme internazionali. (Artt. 30 e 34 del Progetto). L'art. 31 annovera tra le cause di esclusione dell'illiceità la forza maggiore. E' invece controverso se per il diritto internazionale, così come avviene per il diritto penale interno, lo stato di necessità, ossia l'aver commesso il fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato, possa essere invocato come circostanza che escluda l'illiceità. Nessuno, in realtà, dubita che la necessità possa essere invocata quando il pericolo riguardi la vita dell'individuo-organo che abbia commesso l'illecito o degli individui a lui affidati (distress), per cui nessuno può dubitare della perfetta conformità al diritto consuetudinario dell'art 33 del Progetto, dedicata appunto al distress. Le incertezze riguardano invece la necessità riferita allo Stato nel suo complesso, vale a dire le azioni illecite commesse per evitare che sia compromesso un interesse vitale dello Stato. La dottrina è unanime nel ripudiare la vecchia tesi che legava la pretesa di un diritto "di conservazione" dello Stato e che su tale base finiva col giustificare ogni sorta di abuso e fenomeni come la conquista e l'ingrandimento a danno di altri Stati. La disputa, in definitiva riguarda il punto se una sia pur limitata sfera di operatività allo stato di necessità sia da ammettere.

L'art. 33 del Progetto si pronuncia in senso favorevole: " Lo Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell'illiceità di un fatto non conforme ad un obbligo internazionale quando tale fatto

- A. Costituisca l'unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente
- B. il fatto non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussisteva, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.

In ogni caso lo stato di necessità non può essere invocato

- A. se l'obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità
- B. se lo Stato ha contribuito al verificarsi di detta situazione. "

Per il diritto internazionale consuetudinario la prassi è estremamente incerta al riguardo. Il Conforti condivide l'opinione sulla configurabilità della necessità come mezzo di protezione di interessi vitali o essenziali dello Stato.

In realtà, una volta bandito l'uso della forza cogente in tutte le sue manifestazioni, gli spazi per l'utilizzazione della necessità si riducono a nulla. Non è del tutto azzardata, inoltre, la tesi per cui l'illiceità sia esclusa quando l'osservanza di una norma internazionale urti contro i principi fondamentali della Costituzione dello Stato. La Corte Costituzionale italiana ha annullato le norme interne di esecuzione di norme internazionali pattizie contrarie a principi costituz. Ma ciò non trova riscontro nel progetto, infatti tale tesi urta

contro la norma secondo cui il diritto interno non può avere alcuna influenza sulle conseguenze dell'illecito internazionale.

Tuttavia questa non è una posizione estremamente rigida.

**GLI ELEMENTI CONTROVERSI: LA COLPA E IL DANNO.** A parte gli elementi fin qui considerati ci si chiede se altri elementi, o condizioni, siano necessari perché l'illecito si verifichi. Una questione a lungo dibattuta riguarda la necessità o meno che sussista la colpa dell'organo statale autore della violazione. Con ampia generalizzazione possono distinguersi, in riferimento al problema della colpa, tre tipi di responsabilità:

1. Dolo - si ha quando l'autore dell'illecito ha commesso quest' ultimo intenzionalmente
2. Colpa grave - si verifica quando l'autore ha commesso il fatto con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per prevenire il danno.
3. Responsabilità oggettiva
  - o Relativa: si ha quando la responsabilità sorge per effetto del solo compimento dell'illecito, ma l'autore di quest' ultimo può invocare, per sottrarsi alla responsabilità una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che gli ha reso impossibile il rispetto della norma.
  - o Assoluta: sorge automaticamente dal comportamento contrario ad una norma giuridica e non ammette alcuna causa di giustificazione.

Venendo al diritto internazionale per molto tempo, sulle orme del Grozio, la responsabilità dello Stato fu configurata come responsabilità per colpa ritenendosi indispensabile ai fini del sorgere della responsabilità, che il comportamento dello Stato fosse intenzionale o frutto di negligenza. Agli inizi del nostro secolo, l'Anzilotti diede un colpo vigoroso alla tradizione sostenendo la natura oggettiva relativa della responsabilità internazionale. Nella definizione di responsabilità internazionale dello Stato si afferma che essa sorge in capo allo Stato indipendentemente dall'esistenza a suo carico di una specifica colpa, intesa come violazione di un obbligo di diligenza, perizia o prudenza nell'evitare che si produca l'evento dannoso. La soluzione generalmente accolta dalla dottrina internazionalistica esclude che per aversi responsabilità internazionale dello Stato sia necessario l'elemento della colpa, al contrario il regime generale sarebbe quello della responsabilità oggettiva secondo la quale quando si stabilisce un legame tra il comportamento dell'organo (elemento soggettivo) e l'antigiuridicità di tale comportamento (elemento oggettivo) lo Stato è da ritenersi ipso facto responsabile, a prescindere da qualsiasi elemento colposo. E' comunque possibile per lo Stato accusato dimostrare l'esistenza di una circostanza che escluda tale responsabilità. La responsabilità oggettiva, quindi rappresenta la soluzione più valida per assicurare migliori relazioni internazionali e per garantire l'effettiva riparazione dell'illecito. Tuttavia, se si esamina la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte comunitaria, ci si rende conto che un'indagine sul dolo o sulla colpa degli organi dello Stato non è mai stata condotta.

Il Progetto non dedica alla colpa alcun articolo e da tale circostanza può dedursi che il regime di responsabilità oggettiva relativa sia considerato come il regime generale applicabile. Resta da chiedersi però come mai la commissione non abbia fatto salvi neanche i regimi specifici di responsabilità per colpa. Altra questione controversa è se elemento dell'illecito sia il danno sia materiale che morale, ossia la lesione di un interesse diretto e concreto dello Stato nei cui confronti l'illecito è perpetrato. La Commissione ha preso posizione negativa a riguardo già all'epoca del vecchio progetto, in vista del fatto che vi sono oggi norme di diritto internazionale la cui inosservanza da parte di uno dei loro destinatari è certamente sentita come un illecito nei confronti di tutti gli altri, anche quando

un interesse diretto e concreto di questi ultimi non sia leso. La posizione della Commissione è certamente da condividere.

**LE CONSEGUENZE DEL FATTO ILLECITO.** Una volta commessa una violazione del diritto internazionale lo Stato deve risponderne. Ma in cosa consiste la sua responsabilità e quali sono le conseguenze del suo fatto illecito?

La II parte del Progetto si riferisce al contenuto, forme e gradi della responsabilità internazionale, si riferisce cioè a ciò che si deve fare nel momento in cui si verifica un illecito internazionale. Le conseguenze del fatto illecito internazionale hanno formato oggetto di una estesa interpretazione che ha contribuito in modo notevole alla sistemazione della materia.

**ANZILOTTI.** L'opinione oggi più diffusa è che le conseguenze dell'illecito consistano in una nuova relazione giuridica tra lo Stato offeso e lo Stato offensore, discendente da una norma apposita, la c.d. norma secondaria contrapposta alla norma primaria ossia alla norma violata. Secondo L'Anzilotti, le cui indagini sono alla base di questa opinione, le conseguenze del fatto illecito consisterebbero unicamente nel diritto dello Stato offeso di pretendere, e nell'obbligo dello Stato offensore di fornire adeguata riparazione: quest'ultima comprenderebbe sia il ripristino della situazione quo ante sia il risarcimento del danno, oppure, nel caso di danno immateriale, la "soddisfazione" dello Stato offeso. Lo schema dell'Anzilotti è stato seguito da molti autori lungo tutto questo secolo con varie aggiunte e modificazioni.

**AGO.** Importante è la tendenza a riportare sotto la norma secondaria anche i mezzi di autotutela (che prima non avevano un autonomo rilievo) in particolare le rappresaglie o contromisure: dal fatto illecito discenderebbe per lo Stato offeso sia il diritto di chiedere la riparazione, sia il diritto di ricorrere a contromisure coercitive aventi il precipuo e autonomo scopo di infliggere una vera e propria punizione allo Stato offensore.

**KELSEN** ribadisce l'inutilità di costruire le conseguenze dell'illecito in termini di diritti/obblighi alla riparazione, ma l'unica conseguenza immediata è il ricorso alle misure di autotutela e la riparazione sarebbe solo eventuale e dipenderebbe dalla volontà dello Stato offeso e offensore di evitare l'uso della coercizione e ricorrere ad un accordo o all'arbitrato [concezione fortemente imperativistica del diritto]. Noi crediamo che l'illecito non produca rapporti giuridici. La fase patologica del diritto internazionale è poco normativa. Le misure di autotutela sono fundamentalmente dirette a reintegrare l'ordine giuridico, cioè a far cessare l'illecito e a cancellarne gli effetti. Se lo Stato offensore ha l'obbligo di porre fine all'illecito e cancellarne gli effetti, non lo deve fare in base ad un nuovo rapporto o una nuova norma. L'altra forma di riparazione (risarcimento del danno) è prevista da un'autonoma norma di diritto internazionale generale. Le conseguenze dell'illecito internazionale, pertanto, sono essenzialmente tre:

1. obbligo di cessazione dell'illecito
2. obbligo di riparazione dell'illecito
3. obbligo di tollerare che lo Stato leso adotti delle misure di autotutela nei confronti dell'autore dell'illecito.

**ART. 41 – CESSAZIONE:** Uno Stato il cui comportamento costituisce un atto internazionalmente illecito avente carattere continuato ha l'obbligo di cessare tale comportamento, senza pregiudizio della responsabilità in cui sia già incorso. = La cessazione ha senso solo quando si è in presenza di un illecito continuato, un illecito di

durata: quando si tratta di un illecito istantaneo, l'illecito è già cessato, non è più in atto, pertanto non ha senso chiedere la cessazione dell'illecito. Infatti, tale obbligo è prescritto in ogni caso di violazione continuativa di una norma in cui l'esistenza di una situazione illecita non si estingue in un'azione puntuale ma si perpetua nel tempo. In questo caso si impone la cessazione dell'azione o omissione contraria al diritto internazionale, senza pregiudizio della responsabilità in cui lo Stato autore del fatto è incorso.

Non si tratta di un nuovo obbligo, ma di un obbligo già esistente: se lo Stato commette una violazione, tale Stato, cessando la sua violazione, non fa altro che adempiere all'obbligo che già aveva di non commettere l'illecito.

ART. 42/1 – RIPARAZIONE: Lo Stato offeso ha diritto di ottenere dallo Stato che ha commesso un atto internazionalmente illecito piena riparazione sotto forma di restituzione in forma specifica, risarcimento, soddisfazione ed assicurazioni e garanzie di non reiterazione, singolarmente o in combinazione. = Vengono messe in evidenza varie forme di riparazione: prima di tutto la restituzione in forma specifica, la quale indica l'obbligo per lo Stato autore dell'illecito di cancellare tutte le conseguenze del fatto illecito e ristabilire lo stato di cose che sarebbe verosimilmente esistito, se il suddetto fatto non fosse stato commesso = (ART. 43). Si tratta della forma principale di riparazione, che l'ART. 43 sottopone a quattro condizioni:

- che sia materialmente possibile;
- che non comporti la violazione di una norma di jus cogens;
- che non sia eccessivamente onerosa per lo Stato autore del fatto illecito internazionale;
- che non costituisca un pericolo per l'indipendenza politica e la stabilità economica dello Stato che ha commesso l'illecito: tale condizione è inefficace se gli stessi effetti si avessero sullo Stato leso nell'ipotesi di mancata restituzione.

Questa forma di restituzione in forma specifica non sempre è possibile, perché potrebbe essere diventata impossibile la restituzione stessa, ad es. perché l'illecito ha portato alla distruzione degli oggetti. Questa forma di restituzione si concilia con il risarcimento (ART. 44), che rappresenta una forma di riparazione del danno arrecato che si concretizza nella corresponsione di una determinata somma, a titolo di indennizzo, allo Stato leso. Esso è corrisposto:

- sia a titolo di riparazione per equivalente: lo Stato offensore è tenuto a versare una somma di denaro equivalente al valore che avrebbe avuto la reintegrazione dello status quo ante. Tale pagamento sostituisce la restituzione in forma specifica;
- sia a titolo di riparazione dei danni provocati: la somma dovuta sarà quindi o aggiunta alla precedente o corrisposta in via autonoma.

Il risarcimento costituisce una forma di riparazione universalmente accettata, finalizzata alla reintegrazione dei danni materiali e diretti, subiti dallo Stato leso.

Abbiamo, infine, la soddisfazione (ART. 45), che costituisce una forma di riparazione del pregiudizio morale arrecato dall'illecito e prescinde dalla corresponsione del risarcimento dei danni. L'ART. 45 indica diverse forme di soddisfazione:

- le scuse fornite da un organo ufficiale;
- il versamento di una somma simbolica di denaro a titolo di sanzione o dissuasione per il futuro;
- la punizione agli individui responsabili secondo il diritto interno;

- l'assicurazione e la garanzia della non ripetizione dell'illecito.

Parlando di risarcimento ai fini dell'ART. 44, si parla di danno morale e patrimoniale subito dallo Stato; l'ART. 45 parla di danno imputabile all'individuo da parte dello Stato.

**AUTOTUTELA.** La normale reazione all'illecito è l'autotutela: farsi giustizia da sé. Ne consegue una scarsa efficienza e credibilità dei mezzi internazionali di attuazione del diritto. Il moderno diritto internazionale impone che l'autotutela non consista nella minaccia o nell'uso della forza (art. 2 Carta delle Nazioni Unite e previsto anche dalla consuetudine). L'unica eccezione è la risposta ad un attacco armato già sferrato (art. 51 della Carta): il diritto naturale di legittima difesa individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, rispettando il principio di proporzionalità. Il divieto di uso della forza armata non ha altre eccezioni: né per proteggere la vita dei propri cittadini all'estero, né per grosse violazioni dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini. Quando si parla di uso della forza, non rientra la forza interna nella sovranità territoriale e nella normale potestà di governo di uno Stato sovrano. La fattispecie più importante di autotutela è la rappresaglia o contromisura. Consiste in un comportamento che in sé sarebbe illecito, ma che diventa lecito in risposta ad un illecito altrui. Lo Stato viola, a sua volta, gli obblighi che gravano su di lui. Ovviamente esistono dei limiti alle contromisure:

1. **PROPORZIONALITA'** tra violazione e reazione. Non si deve trattare di perfetta coincidenza tra le due violazioni, ma mancanza di sproporzione.
2. **RISPETTO DEL DIRITTO COGENTE**  
Non si può violare il diritto cogente, neanche quando si tratti di reazione per violazione dello stesso tipo. L'unica eccezione è l'uso della forza per respingere un attacco armato.
3. **RISPETTO DEI PRINCIPI UMANITARI**  
L'art. 50 del Progetto dispone anche che a titolo di contromisura non possa essere compromessa in alcun caso l'inviolabilità degli agenti, locali, archivi e documenti consolari e diplomatici.
4. **PREVIO ESAURIMENTO DEI MEZZI PER UNA SOLUZIONE CONCORDATA DALLA CONTROVERSIA** (arbitrato, conciliazione, negoziato).

La contromisura tende a reintegrare l'ordine giuridico violato. Lo scopo afflittivo è secondario. La ritorsione si distingue dalla rappresaglia perché non consiste in una violazione di norma internazionale, ma in un comportamento inamichevole (come l'attenzione o la rottura dei rapporti diplomatici o della collaborazione economica). Non è una forma di autotutela perché uno Stato potrebbe tenere questo comportamento anche senza aver subito un illecito. Tuttavia, nella prassi dei rapporti tra gli Stati, la ritorsione reagisce ad azioni di rilievo puramente politico e a violazioni di diritto internazionale o ad entrambe contemporaneamente, perché in genere gli Stati collaborano tra loro. E' difficile, nella ritorsione, distinguere tra motivazioni politiche e giuridiche, ma non si può non considerarla una forma di autotutela quando le secondi sono presenti. L'autotutela collettiva consiste in un intervento degli Stati che non hanno subito nessuna lesione in risposta ad una violazione dei diritti umani, obblighi erga omnes, crimini internazionali per i quali tutti gli Stati possono considerarsi lesi. Non si può dire che ciascuno Stato abbia diritto di reagire con misure di autotutela in caso di violazione in nome dell'interesse comune. Le norme consuetudinarie prevedono forme di intervento per Stati terzi in ordine a specifici obblighi internazionali. Si presuppone una richiesta da parte dello Stato aggredito.

Per le norme consuetudinarie all'autotutela collettiva si può ricorrere per negare effetti extraterritoriali agli atti di governo emanati in un territorio acquistato con la forza (per il principio di autodeterminazione dei popoli) e nei casi di aiuti militari ai movimenti di liberazione. Il diritto pattizio tende a limitare piuttosto che estendere l'esercizio dell'autotutela e prevede la creazione di meccanismi internazionali di controllo che possono essere messi in moto da ciascuno Stato contraente ma che comunque difettano di poteri sanzionatori.

Non esistono principi generali che consentano ad uno Stato di intervenire a tutela di un interesse fondamentale della comunità internazionale o di un interesse collettivo (solo singole norme consuetudinarie). E' auspicabile che si consolidi una tendenza verso l'autotutela collettiva come iniziativa dei singoli Stati che agiscono in nome della comunità internazionale nel suo complesso, ma che non sono esenti da atteggiamenti arbitrari. Uno Stato può obbligarsi con trattato a non ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi solo a certe condizioni. E' importante comunque sottolineare che deve essere intesa come *extrema ratio*.

La WTO subordina l'adozione di contromisure in caso di mancato rispetto delle decisioni di carattere giurisprudenziale emesse in seno all'organizzazione, all'autorizzazione dell'organo per la soluzione delle controversie. L'art. 51 del Progetto dispone che l'attacco armato come legittima difesa può essere esercitato finché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Fonte: studiamo.it

## **TERRORISMO DI STATO E “STATE SPONSORSHIP OF TERRORISM”**

<http://www.fedoa.unina.it/804/1/Nigro.pdf>